

23 I & enti no-profit





Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016

Determinazione

*Linee guida per l'affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*

Publicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016

“Il **terzo settore** rappresenta un’importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli **organismi no-profit** per l’acquisto o l’affidamento di servizi alla persona. (...)

L’Autorità ritiene opportuno emanare le presenti **Linee guida** con lo scopo di fornire **indicazioni operative** alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi **nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).** (...)

Le disposizioni di settore in materia di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del terzo settore **in deroga all’applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali, al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della propria progettualità.** Trattandosi di previsioni derogatorie, le stesse possono trovare applicazione nei soli casi espressamente consentiti dalla normativa, al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi ivi individuati, con esclusione di applicazioni analogiche o estensive. Inoltre, atteso che l’erogazione di servizi sociali comporta l’impiego di risorse pubbliche, **devono essere garantite l’economicità, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, oltre che la parità di trattamento tra gli operatori del settore”**



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016

Determinazione


Linee guida per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali

12.3 Il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 231

Sempre nell'ottica di garantire l'affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità

Le stazioni appaltanti DEVONO verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001

applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati.




12.3 Il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 231

Gli enti no-profit **DEVONO** dotarsi di un modello di organizzazione (**MOG**) che preveda:

- l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
- la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
- l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
- la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza;
- la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
- l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati.

Inoltre, **DEVONO** procedere alla nomina di un **organismo deputato alla vigilanza** sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), oltre a prevedere ed attuare **adeguate forme di controllo sull'operato dell'organismo medesimo**.



Il decreto 23 l/2001 ... in pillole



Le origini

(premessa Dlgs n. 231/2001)

“visti gli *articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11”

Art. 11

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica)

I. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale

La “*ratio legis*”

◆ colmare un'evidente lacuna normativa del nostro ordinamento, tanto più evidente in quanto la responsabilità della *societas* era già una realtà in molti Paesi dell'Europa (così in Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia)

◆ le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. L'incremento ragguardevole dei reati dei "colletti bianchi" e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un sopravanzamento della illegalità di impresa sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il noto brocardo....

Societas delinquere ... POTEST!

Art. 27 Cost. “La responsabilità penale è personale”

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai loro organi o preposti.

La responsabilità amministrativa consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito

Il Decreto 231, attraverso il suo apparato sanzionatorio e cautelare, trasforma il reato in un “costo” per l’ente

da mera “esternalità”	a “internalità”
<p data-bbox="293 627 1106 895">l’ente poteva avvantaggiarsene sfruttando gli eventuali effetti positivi per l’ente senza patirne i costi relativi - riversati sull’autore del reato stesso e sulla collettività</p> <p data-bbox="293 991 1106 1410"><i>(“fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente” Linee Guida Confindustria).</i></p>	<p data-bbox="1346 715 1727 852">cioè, appunto un COSTO</p> <p data-bbox="1160 1158 1928 1198">in base a sanzioni “sensibili al reato”</p> <p data-bbox="1160 1235 1944 1382">> dunque, qualcosa da pesare “case by case”, in concreto, rispetto ai rischi-reato mappati</p>

Compliance 231 > né OBBLIGO né FACOLTA' bensì **ONERE** >> devo fare qualcosa PER EVITARE le conseguenze dannose>> **INPUT VERSO LA FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**

Compete all'organo amministrativo la scelta di adottare o meno un modello di prevenzione dei reati 231, tenendo conto del risk assessment effettuato, della rilevanza dei rischi evidenziati, della propensione al rischio, delle funzioni aziendali esistenti nell'impresa, dell'attività aziendali, delle capacità e delle competenze specifiche dei responsabili delle funzioni esistenti.

Attenzione però!!

“l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci. Talché, in caso d'incidente di percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di “esonero” dalla responsabilità” (dalle **Linee Guida di Confindustria**)



Trib. Milano sez. VIII civ., 13 febbraio 2008 n.1774 ha condannato il presidente ed amministratore delegato di una Spa a risarcire “i danni da quest'ultima subiti in connessione con l'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo”

> **addebito per colpa** all'amministratore ai sensi dell'art. 2381, comma 3 del Codice Civile in relazione al suo obbligo di adeguare gli “assetti organizzativi” della società, e danno determinato dalle sanzioni subite dall'ente per illeciti dipendenti da reato commessi al suo interno >> **da verificare in sede di legittimità**

TREND DA ONERE A OBBLIGO?



I soggetti

la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

SI APPLICA

agli enti forniti di personalità giuridica
alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica

NON SI APPLICA

allo Stato
agli enti pubblici territoriali
agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

Come “funziona” ... in sintesi...

- ☑ **Commissione di uno dei reati** tassativamente indicati (artt. 25 e ss. o altra legge in vigore prima del fatto)
- ☑ **Diretta responsabilità della persona fisica** autrice del reato
- ☑ **Diretta ed autonoma responsabilità dell'ente nel caso di legame con l'autore** individuato ai sensi dell'art. 6 (c.d. 'SOGGETTO APICALE') o dell'art. 7 (c.d. 'SOTTOPOSTO')
NB. E' esclusa se il soggetto autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi
- ☑ Applicazione di un particolare **sistema punitivo** per l'ente (v.si art. 9 co.I) che prescinde da quello comunque applicabile alla persona fisica

Quando l'ente risponde?

L' ART. 5 dispone:

"1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia .. nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

NB: il richiamo all' interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che "si accontenta" di una verifica *ex ante*; viceversa, il **vantaggio**, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*.

Quando l'ente risponde?

► Il decreto (agli artt. 6 e 7) **distingue** i casi in cui il fatto reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale rispetto a quelli in cui la responsabilità è di soggetti sottoposti all'altrui direzione.

2 IPOTESI :

A) “Responsabilità nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale .. “;

B) “Responsabilità dell'ente nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione”.

► A) “Responsabilità nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale .. “

L'Art. 6, co. I, dispone che:

l'ente non risponde se prova che

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di ...poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo

La norma è decisamente in contrasto con il principio in dubio pro reo, poiché pone in capo all'ente l'onere di provare (c.d. **inversione dell'onere della prova**) l'osservanza del modello e l'adeguatezza dello stesso a prevenire il reato commesso.

► B) “Responsabilità nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione..”

L'art. 7 dispone che:

l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello ... idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

>>>>>>>>

L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sanzioni applicabili

In base all'**ART. 9, COMMA I**, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- 1.pecuniarie**
- 2.interdittive**
- 3.confisca**
- 4.pubblicazione della sentenza**

Sanzioni applicabili

I. pecuniarie

NB: le sanzioni pecuniarie si applicano SEMPRE

per QUOTE:

un numero di quote compreso tra 100 e 1000

per un VALORE/QUOTA:

da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549

ERGO: da 25.800 euro a 1.549.000 euro

Sanzioni applicabili

I. pecuniarie

CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL NUMERO DI QUOTE

gravità del fatto

grado della responsabilità dell'ente

attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE

condizioni economiche e patrimoniali dell'ente

Scopo: garantire l'EFFICACIA DELLA SANZIONE

Sanzioni applicabili

2. interdittive

Il Decreto indica quali sanzioni interdittive (applicabili ANCHE in sede cautelare):

▶ l'interdizione dall'esercizio dell'attività

▶ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

▶ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

▶ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

▶ il divieto di pubblicizzare beni o servizi

**NB: di default, NATURA TEMPORANEA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE >>
DURATA > non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni**

Sanzioni applicabili

2. interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano (solo...):

1. in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste

2. quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti

REITERAZIONE >> quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva

Sanzioni applicabili

3. confisca

CONFISCA “TRADIZIONALE”: Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

CONFISCA “PER EQUIVALENTE”: Quando non è possibile eseguire la confisca “tradizionale”, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Sanzioni applicabili

4. pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna **può** essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale


(mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice. La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato)

nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.



|| **“Catalogo 23 I”**: anti-corrruzione, **sì**.
E molto, molto **altro...**

“Catalogo” dei Reati-presupposto




“Catalogo” dei Reati-presupposto

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3. Delitti di criminalità organizzata
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6. Delitti contro l'industria e il commercio
7. Reati societari
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10. Delitti contro la personalità individuale
11. Reati di abuso di mercato
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16. Reati ambientali
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18. Reati transnazionali

TO BE CONTINUED?

Costruire il **MOG**



Art. 6, c. 2 - Requisiti dei modelli

Il MOG deve:

- a) **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) **individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee** ad impedire la commissione dei reati;
- d) **prevedere obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) **introdurre un sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

ART. 2.

(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:

- a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati connessi con la segnalazione di cui alla lettera a), ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione;
- e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Art. 6, c. 3 -Codici di comportamento o “Linee Guida”

I modelli possono essere adottati ... sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli ...



Art. 7 c. 4 - Adozione ed efficace attuazione del MOG

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una **verifica periodica** e l'**eventuale modifica** dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

All'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali **specificamente calibrati** sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di **determinati reati**. Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità.



1- Inventariazione degli ambiti aziendali di attività >> mappa delle aree aziendali a rischio

2- Analisi dei rischi potenziali >> mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente

3- Valutazione del sistema di controlli preventivi >> descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari

PRINCIPI

Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua

>> tracciabilità, sicurezza dei dati (196/2003)


Controlli reciproci all'interno delle procedure ergo no autonomia assoluta nella gestione

>> verifiche incrociate; azioni svolte congiuntamente

Documentazione dei controlli

>> verbali

1+2+3="MAPPATURA"



CODICE ETICO

(da inserire in quello generale se già esistente ovvero in uno ad hoc)

Documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei “portatori d'interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Il codice etico a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il codice etico è approvato dal massimo vertice dell'ente.



SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE/ SISTEMA DI DELEGHE DI POTERI E DELLE PROCURE

formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni

procedure
protocolli
software

.....



SISTEMA DISCIPLINARE

teso a sanzionare taluni comportamenti a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato

1- verso il lavoratore subordinato: nel rispetto dello Stat.lav. e delle altre norme > **tipicità delle violazioni e delle sanzioni** >> il codice etico e le procedure il cui mancato rispetto si intende sanzionare vanno espressamente inseriti nel regolamento disciplinare aziendale, se esistente, o comunque formalmente dichiarati vincolanti per tutti i destinatari del modello (ad esempio mediante una circolare interna o un comunicato formale), nonché esposti, così come previsto dall'art. 7, co. I, l. n. 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti", evidenziando esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni.


2- verso il lavoratore autonomo: la risoluzione del contratto> inserimento di **clausole risolutive espresse** nei contratti di fornitura o collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del codice etico



ORGANISMO DI VIGILANZA

Parte necessaria del MOG è l'istituzione di un organismo interno all'ente (l'organismo di vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del modello.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.



COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

1- comunicazione: deve riguardare ovviamente il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta.

2- formazione: programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

Un **NOTA BENE** finale



Il “Decalogo” di Milano

ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 9 novembre 2004

1. Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
2. Il Modello deve prevedere che i componenti dell’organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale
3. Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell’ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile.
4. Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno.
5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari
7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale).
8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili.
9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all’organo di vigilanza
10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

E infatti:

“eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”: cioè?

“(...) la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzare le "misure di sicurezza".

*Occorre dunque chiarire che cosa sia una condotta fraudolenta, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nei modelli. Ebbene lo stesso concetto di frode, se pure non deve necessariamente coincidere con gli artifici e i raggiri di cui all'art. 640 c.p., non può non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola. La *fraus legi facta* di romanistica memoria, ad es., comportava la strumentalizzazione di un negozio formalmente lecito, allo scopo di eludere un divieto di legge.*

Si tratta, insomma, di una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa.

Se così stanno le cose, si deve giungere alla conclusione che ci si trova in presenza di un abuso (cioè dell'uso distorto di un potere), non di un inganno (vale a dire di una condotta fraudolenta)” (Cassazione Penale, Sez. 5, 30 gennaio 2014, n. 4677)